



Roma, lì 3 maggio 2007

A tutte le organizzazioni sindacali

**CGIL FP
CISL FP
UIL PA
UNSA SAG CONFSAL
FEDERAZIONE INTESA
FLP
R.d.B. PI**

È giusto che i lavoratori della Giustizia sappiano quale sia lo stato del disegno di legge predisposto dal Ministro avente per oggetto la progressione di carriera e l'istituzione dell'ufficio per il processo.

Come è noto la strada individuata è quella in parte normativa e in parte contrattuale, nella consapevolezza che lo scorrimento da un'area a quella successiva doveva tenere conto dei principi costituzionali secondo cui l'accesso ad un'area superiore rappresenta "una forma di reclutamento".

La Corte Costituzionale ha anche precisato "con l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che, oltre reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione".

Sempre la Corte Costituzionale ha però temperato la drasticità del suddetto principio, specificando:

a) "Deroghe alla regola del concorso, da parte del Legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri

principi di rilievo costituzionale, che possono assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati”;

b) “L’accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell’ambito dell’amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali”.

^ ^ ^ ^

Il disegno di legge predisposto dal Ministero tiene nel dovuto conto questi principi affermati dalla Corte Costituzionale.

Ciò lo abbiamo fatto non per rispetto formale della Corte Costituzionale, bensì per un profondo senso di responsabilità: assicurare ai lavoratori un diritto certo e non precario.

Insomma non possiamo correre il rischio:

a) che la Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, sollevino profili di incostituzionalità:

b) che la Legge approvata, possa essere rinviata alle Camere dal Capo dello Stato, perché ritenuta non adeguata ai postulati costituzionali;

c) che avverso la legge possa essere proposto un ricorso di incostituzionalità.

Senso di responsabilità significa, pertanto, rispetto per i lavoratori: intendiamo portare a casa un risultato e non soltanto “provarci”.

^ ^ ^ ^

Questa nostra scelta, improntata a responsabilità, non è stata condivisa dal SAG-UNSA che, invece, ritiene che debba “provarsi” e che sponsorizza un diverso disegno di legge (AC-2056 dell’On. Vitali) che all’art. 1 recita:

<<Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti ed in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore>>.

Ebbene, è certamente vero che una legge ben possa “derogare” ad un’altra.

Purtroppo, molto meno vero è che una legge possa derogare ad un precetto di rango costituzionale.

Lo sappiamo tutti e non possiamo prenderci in giro.

Lo stesso consulente del sindacato SAG-UNSA, nel parere del 31 ottobre 2006, lo ha scritto:

<<Al cospetto del principio del pubblico concorso peraltro volendo può essere “evidenziata” e “forzata” la situazione di fatto particolare degli Uffici Giudiziari e la necessità di attuare altri principi di rilievo costituzionale – quale quello del processo- che legittima anche dal punto di vista legislativo la deroga “consentita” in casi particolari alla regola del pubblico concorso (...) Rebus sic stantibus la via legislativa con tali modalità è l’unica ragionevolmente percorribile, semplificativa e risolutiva della intricata situazione giuridica e fattuale e garante di sicura attuazione del previsto ufficio del processo preservando da lungaggini da contenzioso e contestazioni successive>>.

Senonché il SAG-UNSA, che pure ci ha inviato il parere del proprio consulente legale, ora sembra fare per il tifo perché la strada “unica ragionevolmente percorribile” (cioè quella da noi intrapresa) abortisca.

Nel comunicato del 27 aprile 2007, il sindacato SAG-UNSA scrive:

<<Apprendiamo da fonte di assoluta attendibilità che, nonostante le autorevoli cure a cui è stato sottoposto, il DDL governativo in tema di istituzione dell’Ufficio per il processo e conseguente riqualificazione professionale del personale giudiziario...è venuto a mancare!>>.

In testa al comunicato suddetto, è scritto:

<<Qualcuno, facendo scelte sbagliate, ha perso>>.

^ ^ ^ ^

Mettiamo ordine alle cose.

1. Innanzitutto non è assolutamente vero (l’ho detto e stradetto, per voce e per iscritto) che all’Ufficio per il processo consegue la riqualificazione. E’ il contrario.

Nel nostro disegno di legge è scritto (art.4 co. 1):

<<Per assicurare l’immediata attuazione e la piena efficienza dell’ufficio per il processo quale nuova struttura organizzativa in vista del raggiungimento degli obiettivi di efficienza dell’attività giudiziaria ed in relazione alle innovazioni tecnologiche, il Ministero della Giustizia procede alla riorganizzazione funzionale del personale dell’amministrazione giudiziaria>>.

Tanto ciò è vero che per l’istituzione dell’ufficio per il processo, il Ministero dovrà procedere con successivi decreti entro sei mesi e entro un anno dalla entrata in vigore della legge.

Quindi la “riqualificazione” precede ed è in vista dell’istituzione dell’ufficio per il Processo.

Lo ripeto ancora una volta: non si potrà fare e non si farà alcun Ufficio per il Processo se prima non ci sarà la legge di “riqualificazione” e il personale non avrà la riorganizzazione funzionale (in breve la riqualificazione).

Non riesco a capire perché continui ad insistersi nell’affermare una cosa errata.

E’ buona regola che una sana e propositiva dialettica rispetti l’oggettività.

Non vedo la ragione del perché debbano essere fuorviati i lavoratori con la ripetizione martellante di un fatto non vero.

Quando in più occasioni ho invitato a non ripetere una cosa non vera, mi è stato risposto che ciò farebbe parte del “linguaggio sindacale”.

Sarà un mio limite, ma non riesco a comprendere.

2. Non è assolutamente vero che il “DDL governativo è venuto a mancare”.

E’ vero, invece, che la Ragioneria Centrale dello Stato abbia ritenuto che il DDL non rispettasse la regola dell’accesso all’esterno, ossia il precetto sancito dall’art. 97 della Costituzione (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”).

Stiamo tutt’ora discutendo per affermare la bontà della strada prescelta, perché la “riqualificazione” è propedeutica all’istituzione dell’Ufficio per il processo e, quindi, rientra in quella eccezionale possibilità di deroga indicata nelle sentenze della Corte Costituzionale.

3. Ripeto che non ho nessuna ostilità per il disegno di legge dell’On. Vitali e ciò dirò in Commissione Lavoro alla Camera.

Rimangono però integre tutte le perplessità su un disegno di legge che, espressamente, proclami di derogare al precetto costituzionale senza indicare la ragione e i casi (“salvo i casi stabiliti dalla legge” art. 97 Cost.) di attuazione di altri principi di rilievo costituzionale (v. sentenze della Corte costituzionale).

^ ^ ^ ^

*Ho ritenuto dilungarmi perché è giusto che sappiate come stanno le cose ed è giusto rispondere alle inesattezze e ad un incomprensibile tifo contrario.
Con molti saluti.*

f.to Avv. Luigi Li Gotti